



Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 19 dicembre 2024, n. 1137

Approvazione degli schemi di Intesa con l'Ente Parco e con i Comuni interessati per l'approvazione del Piano del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ai sensi dell'art. 12 comma 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni



Oggetto: Approvazione degli schemi di Intesa con l'Ente Parco e con i Comuni interessati per l'approvazione del Piano del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ai sensi dell'art. 12 comma 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni;

VISTO il Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257 riguardante l'istituzione del Parco nazionale d'Abruzzo e la costituzione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1923, n. 1511;

VISTA la legge 21 ottobre 1950, n. 991 con la quale il Parco nazionale d'Abruzzo è ricostituito in Ente autonomo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535 con il quale sono entrate in vigore le norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1993 di adeguamento della disciplina dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo ai principi della legge-quadro sulle aree protette n. 394/1991;

VISTA la legge 23 marzo 2001, n. 93 che all'art. 8 co. 6 ha modificato la denominazione del Parco nazionale d'Abruzzo in Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise;

VISTO l'articolo 12 della legge 394/1991 nel quale si stabiliscono le procedure e i termini per l'approvazione del Piano dell'area naturale protetta;

VISTA la legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, recante misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione, che all'art. 9 co. 2 stabilisce le modalità di approvazione dello strumento di pianificazione del Parco nazionale e nello specifico dispone che il Piano del Parco è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2021, n. 5 concernente l'approvazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio 10 giugno 2021, n. 56 - s.o. n. 2;



VISTO il parere favorevole espresso dalla Comunità del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise nella seduta del 25 settembre 2010, ai sensi dell'art. 10 co. 2 lett. b) della legge 394/1991, sulla proposta di Piano del Parco presentata dal Consiglio Direttivo, ritenendola adeguata al perseguimento delle finalità istituzionali del Parco;

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise 9 novembre 2010, n. 19 avente ad oggetto: "Piano del Parco (art. 12 legge n. 394/1991): approvazione";

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise 31 ottobre 2022, n. 23 avente ad oggetto: "Piano per il Parco - Presa d'atto della funzione di adozione della deliberazione n. 19/2010";

VISTO il Protocollo d'Intesa del 26 marzo 2021 tra la Regione Abruzzo (DGR n. 676/2020), individuato quale soggetto capofila per il coordinamento della procedura, la Regione Lazio (DGR n. 738/2020) e la Regione Molise (DGR n. 415/2020) per disciplinare le azioni atte a garantire il celere e corretto espletamento del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della parte seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché l'approvazione finale del Piano del Parco;

CONSIDERATO che l'Ente Parco con nota del 25 maggio 2021 della Regione Abruzzo, in qualità di soggetto capofila, in atti con prot. REG. ABR. n. 0220350/21 e acquisita in data 21 luglio 2021 con prot. n. 631770, ha inoltrato istanza di avvio della procedura di VAS, ai sensi dell'art. 13 co. 1 del d.lgs. 152/2006;

VISTA la determinazione della Regione Abruzzo 20 febbraio 2023, n. DPC002/12 conclusiva della procedura VAS e riassuntiva dei pareri motivati rilasciati dalle Regioni Abruzzo, Lazio e Molise, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 152/2006, nell'ambito del procedimento di approvazione del Piano del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise;

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise 10 febbraio 2023, n. 1 avente ad oggetto: "Osservazioni Piano per il Parco - Deliberazioni" con la quale si recepiscono i pareri resi dalle Regioni Abruzzo, Lazio e Molise in sede di VAS e si recepiscono le indicazioni contenute nei pareri resi dalla Commissione dell'Ente Parco sulle n. 54 (cinquantaquattro) osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 12 della legge 394/1991, di cui n. 30 (trenta) afferenti al territorio del Parco ricompreso nel versante laziale;

PRESO ATTO che con la succitata deliberazione si apportano modifiche e integrazioni al Rapporto Ambientale, alla relazione, agli elaborati cartografici, alla normativa di Piano in conseguenza del recepimento delle indicazioni contenute nel parere motivato di VAS e dell'accoglimento delle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 12 della legge 394/1991 e che la documentazione aggiornata è composta come segue:

1) Relazione

2) Allegati alla relazione:

a) Relazione - Allegato n. 1 - Elenco Tavole allegate alla Relazione di Piano;

b) Relazione - Allegato n. 2 - Protocolli d'Intesa con i Comuni;

c) Relazione - Allegato n. 3 - Indagine idrogeologica preliminare sulle risorse del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise;



- d) Relazione - Allegato n. 4 - I geositi del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise
 - e) Relazione - Allegato n. 5 - Carte degli habitat - Note illustrative e indicazioni gestionali
 - f) Relazione - Allegato n. 6 - Le tipologie forestali
 - g) Allegato n. 7 - La fauna. Status di conservazione e minacce
 - h) Allegato n. 8 - Le Unità Ambientali del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise
 - i) Allegato n. 9 - Schede Azione
 - j) Allegato n. 10 - Linee guida per la gestione delle aree pascolive del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, del SIC IT7110205 e della ZPS IT7120132
- 3) Tavole di analisi e tavole di progetto:
- a) Tavola 01 - Inquadramento territoriale generale
 - b) Tavola 02 - Aree protette e direttrici di interconnessione
 - c) Tavola 03 - Evoluzione Storica degli ampliamenti
 - d) Tavola 04 - Limiti amministrativi e toponomastica
 - e) Tavola 05 - Zonazione vigente
 - f) Tavola 06 - Piani Regolatori Generali vigenti
 - g) Tavola 07 - Carta delle geodiversità
 - h) Tavola 08 - Rischio idrogeologico
 - i) Tavola 09a - Carte AIB (Anti Incendio Boschivo) - Pericolosità
 - j) Tavola 09b - Carte AIB (Anti Incendio Boschivo) - Gravità
 - k) Tavola 09c - Carte AIB (Anti Incendio Boschivo) - Rischio
 - l) Tavola 10 (Q1) - Idrologia e Acquiferi, Risorse Idriche Sotterranee
 - m) Tavola 10 (Q2) - Idrologia e Acquiferi, Risorse Idriche Sotterranee
 - n) Tavola 11a - Carta degli Habitat
 - o) Tavola 11b - Carta degli Habitat
 - p) Tavola 12 - Tipi Forestali
 - q) Tavola 13 (Q1) - Uso del suolo
 - r) Tavola 13 (Q2) - Uso del suolo
 - s) Tavola 13 (Q3) - Uso del suolo
 - t) Tavola 14 - Unità Ambientali
 - u) Tavola 15 - Unità di Paesaggio
 - v) Tavola 16 - Sistema infrastrutturale e insediativo
 - w) Tavola 17a - Sistema della circolazione
 - x) Tavola 17b1 - Rete sentieristica - Sentieri percorribili a piedi



- y) Tavola 17b2 - Rete sentieristica - Sentieri percorribili con i cani
- z) Tavola 17b3 - Rete sentieristica - Sentieri percorribili in mountain bike
- aa) Tavola 17b4 - Rete sentieristica - Sentieri percorribili a cavallo
- bb) Tavola 18 (Q1) - Siti di interesse archeologico, beni culturali e monumentali
- cc) Tavola 18 (Q2) - Siti di interesse archeologico, beni culturali e monumentali
- dd) Tavola 18 (Q3) - Siti di interesse archeologico, beni culturali e monumentali
- ee) Tavola 19 - Infrastrutture esistenti nel Parco
- ff) Tavola 20 - Modificazioni Antropiche Legate al Sistema Idrologico
- gg) Tavola 21 (Q1) - Zonazione
- hh) Tavola 21 (Q2) - Zonazione
- ii) Tavola 21 (Q3) - Zonazione
- jj) Tavola 21 (Q3.1) - Dettaglio Comune di Rocchetta a Volturno
- kk) Tavola 22 - Interventi sulla flora e sulla fauna

4) Norme Tecniche di Attuazione per il Piano del Parco con All. 1 alle NTA (Linee guida);

CONSIDERATO che l'Ente Parco ha trasmesso con nota dell'8 marzo 2023, prot. n. 2851 gli atti inerenti al Piano del Parco per la procedura di approvazione ai sensi dell'art. 12 della legge 394/1991, comprensivi del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica e del parere di Valutazione d'Incidenza, rendendoli disponibili al seguente link:

https://mega.nz/folder/2QxxUSrJ#NNbjtwyTE0lQdoe-rV4_9g

VISTO l'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni che detta le disposizioni per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli strumenti di pianificazione territoriale;

CONSIDERATO che il territorio Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è interessato da beni paesaggistici sottoposti a vincolo dichiarativo, di cui agli artt. 134, comma 1, lett. a) e 136 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni, nonché da beni paesaggistici tutelati ope legis, di cui agli artt. 134, comma 1, lett. b) e 142 del medesimo decreto;

TENUTO CONTO che in fase di istruttoria tecnico-amministrativa è stata assicurata la compatibilità del Piano del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise con il PTPR, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 5/2021, ai sensi del citato art. 145 del d.lgs. 42/2004;

CONSIDERATO che la Regione, come disposto dall'art. 12 co. 4 della legge 394/1991, si pronuncia sulle osservazioni e sottoscrive le Intese con l'Ente Parco per le aree di cui alle lettere a) - riserva integrale, b) - riserva generale orientata e c) - aree di protezione nonché con i Comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) - aree di promozione economica e sociale, indicate nel comma 2 del medesimo articolo;

TENUTO CONTO che le Intese di cui all'art. 12 co. 4 della legge 394/1991, ispirandosi a principi di collaborazione istituzionale in materia di governo del territorio, costituiranno strumento di



attuazione del Piano del Parco nel territorio della Regione Lazio;

VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e sostenibilità, Parchi del 20 settembre 2024, n. G12335 di approvazione della relazione tecnica - istruttoria nella quale vengono motivate le decisioni assunte al fine di procedere alla definitiva approvazione del Piano del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise;

PRESO ATTO della proposta contenuta nella predetta determinazione dirigenziale di introdurre norme per uniformare la disciplina del Piano con le leggi regionali vigenti sul territorio laziale, da recepire nelle Intese di cui all'art. 12 co. 4 della legge 394/1991, come illustrato nella relazione tecnica - istruttoria ed in particolare che tale proposta non apporta alcuna variazione sostanziale al Piano;

PRESO ATTO del parere sulle osservazioni pervenute al Piano, ai sensi dell'art. 12 co. 4 della legge 394/1991, reso in conformità con quanto espresso in merito alle medesime osservazioni dall'Ente Parco con deliberazione del Consiglio Direttivo del 10 febbraio 2023, n. 1 avente ad oggetto: "Osservazioni Piano per il Parco - Deliberazioni";

RITENUTO di approvare gli schemi di Intesa, rispettivamente, con l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio, Molise (Allegato 1) e con i Comuni interessati per quanto concerne le aree di promozione economica e sociale ricadenti nel territorio del Parco, di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 12 della legge 394/1991 (Allegato 2.a, 2.b e 2.c), per l'approvazione del Piano del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ai sensi dell'art. 12 co. 4 della legge 394/1991, allegati alla presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni indicate nelle premesse che si intendono integralmente riportate

1. di approvare gli schemi di Intesa con l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio, Molise (Allegato 1) e con i Comuni interessati per quanto concerne le aree di promozione economica e sociale ricadenti nel territorio del Parco (Allegato 2.a, 2.b e 2.c) per l'approvazione del Piano del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ai sensi dell'art. 12 co. 4 della legge 394/1991, allegati alla presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale.

Le Intese con l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio, Molise e con i Comuni interessati saranno sottoscritte dal Presidente o da suo delegato.

La Direzione Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e sostenibilità, Parchi provvederà a tutti gli adempimenti in attuazione del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, o ricorso



straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente deliberazione comprensiva degli allegati sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Piano per il Parco (legge 6 dicembre 1991, n. 394 art. 12)

Allegato 1

Schema di Intesa per le zone a), b) e c) del Piano per il Parco



SCHEMA DI INTESA

per

L'APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

ai sensi dell'art. 12 co. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni per le
aree di cui alle lett. a), b) e c) del co. 2 del medesimo art. 12

tra

REGIONE LAZIO

ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

La Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore ...;

L'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio, Molise, in persona del Presidente pro-tempore prof. Giovanni CANNATA, nato a _____ in data _____, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise in viale Santa Lucia, 2 - Pescasseroli (AQ);

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, n. 19 del 9 novembre 2010, veniva licenziata la proposta di Piano per il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, sulla quale la Comunità del Parco aveva espresso parere favorevole nella seduta del 25 settembre 2010 (nota prot. n. 0009038 del 14 ottobre 2010);
- con nota n. 0001647 del 15 marzo 2011 la proposta di Piano veniva trasmessa alle Regioni Abruzzo, Lazio e Molise, per il prosieguo di competenza;
- in data 26 marzo 2021 le Regioni interessate sottoscrivevano un protocollo d'intesa per l'approvazione definitiva del Piano del Parco e la Regione Abruzzo, in qualità di capo-fila, avviava la necessaria procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), conclusa con Determinazione n. DPC002/12 del 20.02.2023;
- con note prot. nn. 429099 del 18.10.22, 969724 del 6.10.22 e 162153 del 28.09.22 sono pervenute, rispettivamente dalle Regioni Abruzzo, Lazio e Molise, le Valutazioni di Incidenza per il Piano del Parco, ai sensi del DPR 357/1997;
- contestualmente all'apertura delle consultazioni previste in sede di V.A.S., il Piano del Parco è stato depositato presso le Regioni, le Comunità Montane e i Comuni, ai fini dello svolgimento della parallela fase delle osservazioni da parte del pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 4, legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- nel periodo di pubblicazione sono pervenute n. 54 osservazioni;
- che con Deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2023, trasmessa alla Regione con nota prot. n. 2851/2023, il Consiglio direttivo del Parco dell'Ente Parco ha:



1. preso atto dei pareri resi dalle Regioni in sede di V.A.S. e ne ha recepito le indicazioni;
2. preso atto dei pareri resi dalla Commissione dell'Ente sulle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 12 della legge 394/91 e ne ha recepito le indicazioni;
3. preso atto e condiviso le modifiche e le integrazioni apportate al Rapporto Ambientale, alla relazione, agli elaborati cartografici e alla normativa di piano in conseguenza del recepimento delle indicazioni contenute nei pareri di V.A.S. e all'accoglimento delle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 12 della legge 394/1991;
4. approvato lo schema di intesa per l'approvazione del Piano, autorizzando il Presidente del Parco alla sottoscrizione dello stesso;
5. dato mandato alla Direzione dell'Ente di trasmettere alle Regioni lo schema d'intesa corredato della tabella riepilogativa delle osservazioni pervenute, con i relativi pareri, e di tutta la documentazione di Piano aggiornata.

VISTA

la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" che all'articolo 12, comma 4, così modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, stabilisce che: "Entro *sessanta* giorni ... la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, *approva il piano (omissis)*";

CONSIDERATO

- che la preoccupazione dei Comuni per l'inibizione del pascolo conseguente all'inclusione in zona A - Riserva Integrale di alcune aree, è superata dalla previsione di cui all'art. 8, comma 4, NTA, per la quale: "*al fine di perseguire obiettivi di conservazione degli habitat di alta quota, l'Ente Parco può, tramite apposite convenzioni e nei limiti degli obiettivi stessi, consentire il pascolo ovi-caprino*";
- che tale possibilità, finalizzata ad obiettivi di conservazione e al miglioramento degli habitat presenti, consente, sulla base delle prescritte convenzioni, l'utilizzo da parte di aziende del territorio;
- che la preoccupazione dei Comuni per i carichi consentiti sul pascolo può essere superata dall'operatività dell'Azione di Piano, prevista alla scheda n. 28, "*Interventi di mantenimento degli habitat erbacei*" (All. 9 - *Schede Azione*), la quale è finalizzata, sostanzialmente, all'aumento della produttività dei pascoli, con prioritario riguardo, tra le altre, alla zona compresa tra Balsorano e Picinisco, in linea con le azioni che il Parco stesso da anni promuove con i concessionari di pascoli comunali al fine di migliorare la qualità degli habitat e la produttività degli stessi;
- che complessivamente, tra le Azioni di Piano (All. 9 - *Schede Azione*), diverse risultano dedicate alla tutela e alla valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;
- che alcune delle misure saranno oggetto del Piano di Sviluppo socio-economico in corso di elaborazione a cura della Comunità del Parco;
- che, in coerenza con tali Azioni, l'Ente di Gestione e la Regione intendono mettere in campo misure di accompagnamento alla trasformazione delle aziende zootecniche esistenti verso l'allevamento ovi-caprino, e più in generale misure di sostegno alle attività agro-pastorali che si svolgono in area Parco, per valorizzare le produzioni di qualità e la filiera certificata;



DATO ATTO

Che hanno approvato, limitatamente al proprio territorio di competenza interessato dal Parco, ed esclusivamente per ciò che concerne le aree di cui alla lett. d), art. 12, comma 2, L. 394/1991 la presente Intesa, autorizzandone la sottoscrizione:

- il Comune di Picinisco, con Deliberazione n. ...;
- il Comune di San Donato Val di Comino, con Deliberazione n. ...;
- il Comune di Settefrati, con Deliberazione n. ...;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E CONDIVISO,

La REGIONE LAZIO, come sopra rappresentata ...;

L'ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE come sopra rappresentato...;

DICHIARANO

- a) raggiunta l'intesa di cui all'art. 12 co. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni, per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo con l'adesione della Regione Lazio e dell'Ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise per l'approvazione del Piano del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise costituito dai seguenti elaborati allegati in formato digitale alla presente intesa a farne parte integrante e sostanziale e consultabili al link <https://regionelazio.box.com/s/yg8hk49dbhs69vgmp0uh1vkjw7qbd5>:

1) Relazione

2) Allegati alla relazione:

- a) Relazione - Allegato n. 1 - Elenco Tavole allegate alla Relazione di Piano;
- b) Relazione - Allegato n. 2 - Protocolli d'Intesa con i Comuni;
- c) Relazione - Allegato n. 3 - Indagine idrogeologica preliminare sulle risorse del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise;
- d) Relazione - Allegato n. 4 - I geositi del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise
- e) Relazione - Allegato n. 5 - Carte degli habitat - Note illustrative e indicazioni gestionali
- f) Relazione - Allegato n. 6 - Le tipologie forestali
- g) Relazione - Allegato n. 7 - La fauna. Status di conservazione e minacce
- h) Relazione - Allegato n. 8 - Le Unità Ambientali del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise
- i) Relazione - Allegato n. 9 - Schede Azione
- j) Relazione - Allegato n. 10 - Linee guida per la gestione delle aree pascolive del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, del SIC IT7110205 e della ZPS IT7120132



3) Norme Tecniche di Attuazione per il Piano del Parco;

4) Le carte di analisi:

- a) Tavola 01 - Inquadramento territoriale generale
- b) Tavola 02 - Aree protette e direttrici di interconnessione
- c) Tavola 03 - Evoluzione Storica degli ampliamenti
- d) Tavola 04 - Limiti amministrativi e toponomastica
- e) Tavola 05 - Zonazione vigente
- f) Tavola 06 - Piani Regolatori Generali vigenti
- g) Tavola 07 - Carta delle geodiversità
- h) Tavola 08 - Rischio idrogeologico
- i) Tavola 09a - Carte AIB (Anti Incendio Boschivo) - Pericolosità
- j) Tavola 09b - Carte AIB (Anti Incendio Boschivo) - Gravità
- k) Tavola 09c - Carte AIB (Anti Incendio Boschivo) - Rischio
- l) Tavola 10 (Q1) - Idrologia e Acquiferi, Risorse Idriche Sotterranee
- m) Tavola 10 (Q2) - Idrologia e Acquiferi, Risorse Idriche Sotterranee
- n) Tavola 11a - Carta degli Habitat
- o) Tavola 11b - Carta degli Habitat
- p) Tavola 12 - Tipi Forestali
- q) Tavola 13 (Q1) - Uso del suolo
- r) Tavola 13 (Q2) - Uso del suolo
- s) Tavola 13 (Q3) - Uso del suolo
- t) Tavola 14 - Unità Ambientali
- u) Tavola 15 - Unità di Paesaggio
- v) Tavola 16 - Sistema infrastrutturale e insediativo
- w) Tavola 17a - Sistema della circolazione
- x) Tavola 17b1 - Rete sentieristica - Sentieri percorribili a piedi
- y) Tavola 17b2 - Rete sentieristica - Sentieri percorribili con i cani
- z) Tavola 17b3 - Rete sentieristica - Sentieri percorribili in mountain bike
- aa) Tavola 17b4 - Rete sentieristica - Sentieri percorribili a cavallo
- bb) Tavola 18 (Q1) - Siti di interesse archeologico, beni culturali e monumentali
- cc) Tavola 18 (Q2) - Siti di interesse archeologico, beni culturali e monumentali
- dd) Tavola 18 (Q3) - Siti di interesse archeologico, beni culturali e monumentali
- ee) Tavola 19 - Infrastrutture esistenti nel Parco
- ff) Tavola 20 - Modificazioni Antropiche Legate al Sistema Idrologico

5) Le tavole di progetto:

- a) Tavola 21 (Q1) - Zonazione



- b) Tavola 21 (Q2) - Zonazione
 - c) Tavola 21 (Q3) - Zonazione
 - d) Tavola 21 (Q3.1) - Zonazione - Dettaglio Comune di Rocchetta a Volturno
 - e) Tavola 22 - Interventi sulla flora e sulla fauna
- 6) Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale
- 7) Allegati al Rapporto Ambientale:
- a) Allegato 1 - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale - Matrice di analisi di coerenza esterna
 - b) Allegato 2 - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale - Matrice di analisi di coerenza interna
 - c) Allegato 3 - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale - Recepimento del provvedimento di parere motivato della Regione Lazio
 - d) Allegato 3.a - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale - Zonazione e PTPR Lazio - Tav. A
 - e) Allegato 3.b - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale - Zonazione e PTPR Lazio - Tav. B
 - f) Allegato 3.c - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale - Zonazione e PTPR Lazio - Tav. C
 - g) Allegato 4 - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale - Recepimento del provvedimento di parere motivato della Regione Abruzzo
 - h) Valutazione Ambientale Strategica - Sintesi non Tecnica
 - i) Studio di valutazione d'incidenza
- b) che la presente intesa costituisce determinazione propedeutica all'approvazione del Piano del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

DANNO ATTO

- c) che la presente intesa, ispirandosi a principi di collaborazione istituzionale in materia di governo del territorio, costituirà strumento di attuazione del Piano del Parco nel territorio della Regione Lazio secondo quanto di seguito specificato:
- i Coltivatori Diretti, così come definiti dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e gli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del Codice civile possono attuare il Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) nelle aree classificate come zone C e D in conformità a quanto previsto dall'articolo 52 (Aziende agricole in aree vincolate) delle norme del PTPR vigente, anche approvato prima della data di pubblicazione sul BUR del presente Piano. L'approvazione del PUA dovrà comunque tener conto dei valori naturalistici presenti nell'area, anche prendendo in considerazione eventuali limitazioni o prescrizioni da parte dell'Ente di gestione;
 - dall'entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola (BPAn), di cui al decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999;



- le aree non coltivate permanentemente e quelle ritirate dalla produzione devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 (*Buone condizioni agronomiche e ambientali*) del Regolamento CE n. 73/2009, tenendo conto del Piano Strategico della Politica Agricola Comune (PAC) vigente e delle disposizioni regionali di recepimento ed attuazione;
- l'Ente di gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura biologica con specifiche iniziative di formazione ed informazione degli operatori nonché per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche, tenuto conto dei finanziamenti previsti dai programmi eurounitari, nazionali e regionali;
- l'Ente di gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, favorendo l'integrazione in ambito agricolo, zootecnico e forestale di interventi di tipo educativo, socio-assistenziale, d'inserimento lavorativo e di inclusione sociale di soggetti svantaggiati da realizzarsi sulla base della legislazione vigente;
- nel rispetto di quanto disposto dal Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014 in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) e successive modifiche, è fatto obbligo all'interno dell'area protetta di mantenere e garantire una fascia di rispetto pari o superiore a 2,5 mt. nei terreni coltivati a contatto con i corsi d'acqua permanenti in cui è interdetto ogni trattamento con prodotti fitosanitari. Resta fermo l'obbligo di un utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari anche mediante l'adozione di misure di mitigazione del rischio nonché del rispetto delle fasi di rischio e dei consigli di prudenza previste dalle etichette e dalle schede di sicurezza per ogni prodotto fitosanitario (quali tra l'altro, SPE, SPE2, SPE 3, N);
- alla gestione delle risorse forestali si applica la normativa forestale regionale (legge e regolamento); in caso di contrasto con la normativa di attuazione del Piano o con le misure di conservazione dei siti Natura 2000, si applica la più restrittiva;
- nelle zone C e D del Piano è consentita, previa acquisizione del nulla osta ai sensi dell'art. 13 della legge 394/1991, la realizzazione di strutture amovibili e/o stagionali ad uso temporaneo, quali, a titolo esemplificativo, pergolati, gazebi, chioschi, tettoie, pergolende e palloni pressostatici, che non comportano trasformazione permanente del territorio. Tali strutture possono essere installate per un periodo non superiore a sei mesi consecutivi nell'arco dell'anno solare e sono immediatamente rimosse al termine dell'uso preposto. Il termine di sei mesi può essere superato previa intesa tra il proponente e l'ente gestore per un massimo di ulteriori tre mesi, fatte salve le finalità di tutela dell'area naturale protetta e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della l. 394/1991 e successive modifiche;
- l'Ente di gestione, per favorire l'accessibilità e la fruizione del Parco, promuove la stipula di convenzioni tra i privati proprietari e l'Ente stesso al fine di rendere possibile la realizzazione e l'apertura al pubblico della rete di sentieri;
- in attuazione delle disposizioni in materia di accesso all'informazione ambientale, l'Ente di gestione provvede a raccogliere e a diffondere, ai sensi delle norme vigenti e con attenzione al carattere di sensibilità e riservatezza di informazioni potenzialmente suscettibili di danni alla conservazione di ambienti, habitat e specie, ogni possibile elemento di conoscenza riguardante lo stato delle acque, del suolo, della fauna, della flora e degli habitat, nonché le attività o le misure che possono incidere sulle predette



- componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi comprese le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente;
- sono fatti salvi gli interventi con nulla osta favorevole ai sensi dell'art. 13 della l. 394/1991 prima della data di pubblicazione sul BUR del presente Piano;
 - sono fatte salve le sentenze passate in giudicato prima della data di pubblicazione sul BUR del presente Piano;
 - sono fatti salvi gli interventi previsti dai piani forestali approvati prima della data di pubblicazione sul BUR del presente Piano, previo nulla osta dell'Ente di Gestione ai sensi dell'art. 13 della l. 394/1991 che ne verifica la compatibilità con le finalità e l'identità del Parco;
 - nei siti della Rete Natura 2000 è obbligatoria la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997, secondo quanto previsto dalla DGR 938/2022;
 - i confini esterni vigenti dell'Area Contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise sono rappresentati nell'elaborato cartografico allegato e parte integrante della deliberazione di Giunta del 20 aprile 2021, n. 209;
 - le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva.

La REGIONE LAZIO, come sopra rappresentata ...;

L'ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE, come sopra rappresentato ...;

SI IMPEGNANO

- nel termine di dodici mesi dalla pubblicazione del Piano del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, a definire le opportune misure di accompagnamento alla valorizzazione delle aziende zootecniche esistenti, con particolare riguardo alla conversione verso l'allevamento ovi-caprino, e più in generale misure di sostegno alle attività tradizionali agro-pastorali che si svolgono in area Parco;
- nel termine di dodici mesi dalla pubblicazione del Piano del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, a definire, anche d'intesa con gli enti locali interessati, piani e programmi di cui all'art. 32 della legge 394/1991, anche al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti nei territori adiacenti al Parco.



Per la Regione Lazio

Il Presidente Francesco ROCCA

Per l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Il Presidente Giovanni CANNATA



Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Piano per il Parco

(legge 6 dicembre 1991, n. 394 art. 12)

Allegato 2.a

Schema di Intesa per la zona d) del Piano per il Parco ricomprese nel Comune di Picinisco (FR)



SCHEMA DI INTESA

per

L'APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

ai sensi dell'art. 12 co. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni per le
aree di cui alla lett. d) del co. 2 del medesimo art. 12

tra

REGIONE LAZIO

ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

COMUNE DI PICINISCO (FR)

La Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore ...;

L'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio, Molise, in persona del Presidente pro-tempore, prof. Giovanni CANNATA, nato a ^{omissis} in data ^{omissis}, domiciliato per la carica presso la Sede Legale dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, viale Santa Lucia, 2 - Pescasseroli (AQ);

Il Comune di Picinisco (FR), in persona del Sindaco pro tempore ...;

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, n. 19 del 9 novembre 2010, veniva licenziata la proposta di Piano per il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, sulla quale la Comunità del Parco aveva espresso parere favorevole nella seduta del 25 settembre 2010 (nota prot. n. 0009038 del 14 ottobre 2010);
- con nota n. 0001647 del 15 marzo 2011 la proposta di Piano veniva trasmessa alle Regioni Abruzzo, Lazio e Molise, per il prosieguo di competenza;
- in data 26 marzo 2021 le Regioni interessate sottoscrivevano un protocollo d'intesa per l'approvazione definitiva del Piano del Parco e la Regione Abruzzo, in qualità di capo-fila, avviava la necessaria procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), conclusa con Determinazione n. DPC002/12 del 20.02.2023;
- con note prot. nn. 429099 del 18.10.22, 969724 del 6.10.22 e 162153 del 28.09.22 sono pervenute, rispettivamente dalle Regioni Abruzzo, Lazio e Molise, le Valutazioni di Incidenza per il Piano del Parco, ai sensi del DPR 357/1997;
- contestualmente all'apertura delle consultazioni previste in sede di V.A.S., il Piano del Parco è stato depositato presso le Regioni, le Comunità Montane e i Comuni, ai fini dello svolgimento della parallela fase delle osservazioni da parte del pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 4, legge 6 dicembre 1991, n. 394;



- nel periodo di pubblicazione sono pervenute n. 54 osservazioni;
- che con Deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2023, trasmessa alla Regione con nota prot. n. 2851/2023, il Consiglio direttivo del Parco dell'Ente Parco ha:
 1. preso atto dei pareri resi dalle Regioni in sede di V.A.S. e ne ha recepito le indicazioni;
 2. preso atto dei pareri resi dalla Commissione dell'Ente sulle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 12 della legge 394/91 e ne ha recepito le indicazioni;
 3. preso atto e condiviso le modifiche e le integrazioni apportate al Rapporto Ambientale, alla relazione, agli elaborati cartografici e alla normativa di piano in conseguenza del recepimento delle indicazioni contenute nei pareri di V.A.S. e all'accoglimento delle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 12 della legge 394/1991;
 4. approvato lo schema di intesa per l'approvazione del Piano, autorizzando il Presidente del Parco alla sottoscrizione dello stesso;
 5. dato mandato alla Direzione dell'Ente di trasmettere alle Regioni lo schema d'intesa corredato della tabella riepilogativa delle osservazioni pervenute, con i relativi pareri, e di tutta la documentazione di Piano aggiornata.

VISTA

la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" che all'articolo 12, comma 4, così modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, stabilisce che: "Entro *sessanta* giorni ... la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, *approva il piano (omissis)*";

CONSIDERATO

- che la preoccupazione dei Comuni per l'inibizione del pascolo conseguente all'inclusione in zona A - Riserva Integrale di alcune aree, è superata dalla previsione di cui all'art. 8, comma 4, NTA, per la quale: "*al fine di perseguire obiettivi di conservazione degli habitat di alta quota, l'Ente Parco può, tramite apposite convenzioni e nei limiti degli obiettivi stessi, consentire il pascolo ovi-caprino*";
- che tale possibilità, finalizzata ad obiettivi di conservazione e al miglioramento degli habitat presenti, consente, sulla base delle prescritte convenzioni, l'utilizzo da parte di aziende del territorio;
- che la preoccupazione dei Comuni per i carichi consentiti sul pascolo può essere superata dall'operatività dell'Azione di Piano, prevista alla scheda n. 28, "*Interventi di mantenimento degli habitat erbacei*" (All. 9 - *Schede Azione*), la quale è finalizzata, sostanzialmente, all'aumento della produttività dei pascoli, con prioritario riguardo, tra le altre, alla zona compresa tra Balsorano e Picinisco, in linea con le azioni che il Parco stesso da anni promuove con i concessionari di pascoli comunali al fine di migliorare la qualità degli habitat e la produttività degli stessi;
- che complessivamente, tra le Azioni di Piano (All. 9 - *Schede Azione*), diverse risultano dedicate alla tutela e alla valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;
- che alcune delle misure saranno oggetto del Piano di Sviluppo socio-economico in corso di elaborazione a cura della Comunità del Parco;
- che, in coerenza con tali Azioni, l'Ente di Gestione e la Regione intendono mettere in campo misure di accompagnamento alla trasformazione delle aziende zootecniche esistenti verso l'allevamento ovi-caprino, e più in generale misure di sostegno alle attività agro-pastorali che si svolgono in area Parco, per valorizzare le produzioni di qualità e la filiera certificata;



DATO ATTO

Che ha approvato, limitatamente al proprio territorio di competenza interessato dal Parco, ed esclusivamente per ciò che concerne le aree di cui alla lett. d), art. 12, co. 2, legge 394/1991 la presente Intesa, autorizzandone la sottoscrizione:

- il Comune di Picinisco, con Deliberazione n. ...;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E CONDIVISO,

La REGIONE LAZIO, come sopra rappresentata ...;

L'ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE come sopra rappresentato...;

Il COMUNE DI PICINISCO (FR) ...;

DICHIARANO

a) raggiunta l'intesa di cui all'art. 12 co. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni, per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del comma 2 del medesimo articolo con l'adesione della Regione Lazio e dell'Ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise per l'approvazione del Piano del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise costituito dai seguenti elaborati allegati in formato digitale alla presente intesa a farne parte integrante e sostanziale e consultabili al link <https://regionelazio.box.com/s/yg8hk49dbhs69vgmp0uh1vkjw7qbd5>:

1) Relazione

2) Allegati alla relazione:

- a) Relazione - Allegato n. 1 - Elenco Tavole allegate alla Relazione di Piano;
- b) Relazione - Allegato n. 2 - Protocolli d'Intesa con i Comuni;
- c) Relazione - Allegato n. 3 - Indagine idrogeologica preliminare sulle risorse del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise;
- d) Relazione - Allegato n. 4 - I geositi del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise
- e) Relazione - Allegato n. 5 - Carte degli habitat - Note illustrative e indicazioni gestionali
- f) Relazione - Allegato n. 6 - Le tipologie forestali
- g) Relazione - Allegato n. 7 - La fauna. Status di conservazione e minacce
- h) Relazione - Allegato n. 8 - Le Unità Ambientali del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise
- i) Relazione - Allegato n. 9 - Schede Azione
- j) Relazione - Allegato n. 10 - Linee guida per la gestione delle aree pascolive del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, del SIC IT7110205 e della ZPS IT7120132



3) Norme Tecniche di Attuazione per il Piano del Parco;

4) Le carte di analisi:

- a) Tavola 01 - Inquadramento territoriale generale
- b) Tavola 02 - Aree protette e direttrici di interconnessione
- c) Tavola 03 - Evoluzione Storica degli ampliamenti
- d) Tavola 04 - Limiti amministrativi e toponomastica
- e) Tavola 05 - Zonazione vigente
- f) Tavola 06 - Piani Regolatori Generali vigenti
- g) Tavola 07 - Carta delle geodiversità
- h) Tavola 08 - Rischio idrogeologico
- i) Tavola 09a - Carte AIB (Anti Incendio Boschivo) - Pericolosità
- j) Tavola 09b - Carte AIB (Anti Incendio Boschivo) - Gravità
- k) Tavola 09c - Carte AIB (Anti Incendio Boschivo) - Rischio
- l) Tavola 10 (Q1) - Idrologia e Acquiferi, Risorse Idriche Sotterranee
- m) Tavola 10 (Q2) - Idrologia e Acquiferi, Risorse Idriche Sotterranee
- n) Tavola 11a - Carta degli Habitat
- o) Tavola 11b - Carta degli Habitat
- p) Tavola 12 - Tipi Forestali
- q) Tavola 13 (Q1) - Uso del suolo
- r) Tavola 13 (Q2) - Uso del suolo
- s) Tavola 13 (Q3) - Uso del suolo
- t) Tavola 14 - Unità Ambientali
- u) Tavola 15 - Unità di Paesaggio
- v) Tavola 16 - Sistema infrastrutturale e insediativo
- w) Tavola 17a - Sistema della circolazione
- x) Tavola 17b1 - Rete sentieristica - Sentieri percorribili a piedi
- y) Tavola 17b2 - Rete sentieristica - Sentieri percorribili con i cani
- z) Tavola 17b3 - Rete sentieristica - Sentieri percorribili in mountain bike
- aa) Tavola 17b4 - Rete sentieristica - Sentieri percorribili a cavallo
- bb) Tavola 18 (Q1) - Siti di interesse archeologico, beni culturali e monumentali
- cc) Tavola 18 (Q2) - Siti di interesse archeologico, beni culturali e monumentali
- dd) Tavola 18 (Q3) - Siti di interesse archeologico, beni culturali e monumentali
- ee) Tavola 19 - Infrastrutture esistenti nel Parco
- ff) Tavola 20 - Modificazioni Antropiche Legate al Sistema Idrologico

5) Le tavole di progetto:

- a) Tavola 21 (Q1) - Zonazione



- b) Tavola 21 (Q2) - Zonazione
 - c) Tavola 21 (Q3) - Zonazione
 - d) Tavola 21 (Q3.1) - Zonazione - Dettaglio Comune di Rocchetta a Volturno
 - e) Tavola 22 - Interventi sulla flora e sulla fauna
- 6) Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale
- 7) Allegati al Rapporto Ambientale:
- a) Allegato 1 - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale - Matrice di analisi di coerenza esterna
 - b) Allegato 2 - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale - Matrice di analisi di coerenza interna
 - c) Allegato 3 - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale - Recepimento del provvedimento di parere motivato della Regione Lazio
 - d) Allegato 3.a - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale - Zonazione e PTPR Lazio - Tav. A
 - e) Allegato 3.b - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale - Zonazione e PTPR Lazio - Tav. B
 - f) Allegato 3.c - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale - Zonazione e PTPR Lazio - Tav. C
 - g) Allegato 4 - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale - Recepimento del provvedimento di parere motivato della Regione Abruzzo
 - h) Valutazione Ambientale Strategica - Sintesi non Tecnica
 - i) Studio di valutazione d'incidenza
- b) che la presente intesa costituisce determinazione propedeutica all'approvazione del Piano del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

DANNO ATTO

- c) che la presente intesa, ispirandosi a principi di collaborazione istituzionale in materia di governo del territorio, costituirà strumento di attuazione del Piano del Parco nel territorio della Regione Lazio secondo quanto di seguito specificato:
- i Coltivatori Diretti, così come definiti dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e gli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del Codice civile possono attuare il Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) nelle aree classificate come zone C e D in conformità a quanto previsto dall'articolo 52 (Aziende agricole in aree vincolate) delle norme del PTPR vigente, anche approvato prima della data di pubblicazione sul BUR del presente Piano. L'approvazione del PUA dovrà comunque tener conto dei valori naturalistici presenti nell'area, anche prendendo in considerazione eventuali limitazioni o prescrizioni da parte dell'Ente di gestione;
 - dall'entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola (BPAn), di cui al decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999;
 - le aree non coltivate permanentemente e quelle ritirate dalla produzione devono essere



mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 (*Buone condizioni agronomiche e ambientali*) del Regolamento CE n. 73/2009, tenendo conto del Piano Strategico della Politica Agricola Comune (PAC) vigente e delle disposizioni regionali di recepimento ed attuazione;

- l'Ente di gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura biologica con specifiche iniziative di formazione ed informazione degli operatori nonché per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche, tenuto conto dei finanziamenti previsti dai programmi eurounitari, nazionali e regionali;
- l'Ente di gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, favorendo l'integrazione in ambito agricolo, zootecnico e forestale di interventi di tipo educativo, socio-assistenziale, d'inserimento lavorativo e di inclusione sociale di soggetti svantaggiati da realizzarsi sulla base della legislazione vigente;
- nel rispetto di quanto disposto dal Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014 in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) e successive modifiche, è fatto obbligo all'interno dell'area protetta di mantenere e garantire una fascia di rispetto pari o superiore a 2,5 mt. nei terreni coltivati a contatto con i corsi d'acqua permanenti in cui è interdetto ogni trattamento con prodotti fitosanitari. Resta fermo l'obbligo di un utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari anche mediante l'adozione di misure di mitigazione del rischio nonché del rispetto delle fasi di rischio e dei consigli di prudenza previste dalle etichette e dalle schede di sicurezza per ogni prodotto fitosanitario (quali tra l'altro, SPE, SPE2, SPE 3, N);
- alla gestione delle risorse forestali si applica la normativa forestale regionale (legge e regolamento); in caso di contrasto con la normativa di attuazione del Piano o con le misure di conservazione dei siti Natura 2000, si applica la più restrittiva;
- nelle zone C e D del Piano è consentita, previa acquisizione del nulla osta ai sensi dell'art. 13 della legge 394/1991, la realizzazione di strutture amovibili e/o stagionali ad uso temporaneo, quali, a titolo esemplificativo, pergolati, gazebi, chioschi, tettoie, pergotende e palloni pressostatici, che non comportano trasformazione permanente del territorio. Tali strutture possono essere installate per un periodo non superiore a sei mesi consecutivi nell'arco dell'anno solare e sono immediatamente rimosse al termine dell'uso preposto. Il termine di sei mesi può essere superato previa intesa tra il proponente e l'ente gestore per un massimo di ulteriori tre mesi, fatte salve le finalità di tutela dell'area naturale protetta e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della l. 394/1991 e successive modifiche;
- nelle zone D - Promozione Economica e sociale è possibile applicare la legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) e successive modifiche, ad esclusione della totale demolizione per i beni storico-architettonici tutelati;
- l'Ente di gestione, per favorire l'accessibilità e la fruizione del Parco, promuove la stipula di convenzioni tra i privati proprietari e l'Ente stesso al fine di rendere possibile la realizzazione e l'apertura al pubblico della rete di sentieri;
- in attuazione delle disposizioni in materia di accesso all'informazione ambientale, l'Ente di gestione provvede a raccogliere e a diffondere, ai sensi delle norme vigenti e con attenzione al carattere di sensibilità e riservatezza di informazioni potenzialmente



suscettibili di danni alla conservazione di ambienti, habitat e specie, ogni possibile elemento di conoscenza riguardante lo stato delle acque, del suolo, della fauna, della flora e degli habitat, nonché le attività o le misure che possono incidere sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi comprese le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente;

- sono fatti salvi gli interventi con nulla osta favorevole ai sensi dell'art. 13 della l. 394/1991 prima della data di pubblicazione sul BUR del presente Piano;
- sono fatte salve le sentenze passate in giudicato prima della data di pubblicazione sul BUR del presente Piano;
- sono fatti salvi gli interventi previsti dai piani forestali approvati prima della data di pubblicazione sul BUR del presente Piano, previo nulla osta dell'Ente di Gestione ai sensi dell'art. 13 della l. 394/1991 che ne verifica la compatibilità con le finalità e l'identità del Parco;
- nei siti della Rete Natura 2000 è obbligatoria la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997, secondo quanto previsto dalla DGR 938/2022;
- i confini esterni vigenti dell'Area Contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise sono rappresentati nell'elaborato cartografico allegato e parte integrante della deliberazione di Giunta del 20 aprile 2021, n. 209;
- le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva;

La REGIONE LAZIO, come sopra rappresentata ...;

L'ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE, come sopra rappresentato ...;

SI IMPEGNANO

- nel termine di dodici mesi dalla pubblicazione del Piano del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, a definire le opportune misure di accompagnamento alla valorizzazione delle aziende zootecniche esistenti, con particolare riguardo alla conversione verso l'allevamento ovi-caprino, e più in generale misure di sostegno alle attività tradizionali agro-pastorali che si svolgono in area Parco;

- nel termine di dodici mesi dalla pubblicazione del Piano del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, a definire, anche d'intesa con gli enti locali interessati, piani e programmi di cui all'art. 32 della legge 394/1991, anche al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti nei territori adiacenti al Parco.



Per la Regione Lazio

Il Presidente Francesco ROCCA

Per l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Il Presidente Giovanni CANNATA

Per il Comune di Picinisco (FR)

Il Sindaco ...



Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Piano per il Parco

(legge 6 dicembre 1991, n. 394 art. 12)

Allegato 2.b

Schema di Intesa per la zona d) del Piano per il Parco ricomprese nel Comune di San Donato Val di Comino (FR)



SCHEMA DI INTESA

per

L'APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

ai sensi dell'art. 12 co. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni per le
aree di cui alla lett. d) del co. 2 del medesimo art. 12

tra

REGIONE LAZIO

ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO (FR)

La Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore ...;

L'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio, Molise, in persona del Presidente pro-tempore, prof. Giovanni CANNATA, nato a *omissis* in data *omissis*, domiciliato per la carica presso la Sede Legale dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, viale Santa Lucia, 2 - Pescasseroli (AQ);

Il Comune di San Donato Val di Comino (FR), in persona del Sindaco pro tempore ...;

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, n. 19 del 9 novembre 2010, veniva licenziata la proposta di Piano per il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, sulla quale la Comunità del Parco aveva espresso parere favorevole nella seduta del 25 settembre 2010 (nota prot. n. 0009038 del 14 ottobre 2010);
- con nota n. 0001647 del 15 marzo 2011 la proposta di Piano veniva trasmessa alle Regioni Abruzzo, Lazio e Molise, per il prosieguo di competenza;
- in data 26 marzo 2021 le Regioni interessate sottoscrivevano un protocollo d'intesa per l'approvazione definitiva del Piano del Parco e la Regione Abruzzo, in qualità di capo-fila, avviava la necessaria procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), conclusa con Determinazione n. DPC002/12 del 20.02.2023;
- con note prot. nn. 429099 del 18.10.22, 969724 del 6.10.22 e 162153 del 28.09.22 sono pervenute, rispettivamente dalle Regioni Abruzzo, Lazio e Molise, le Valutazioni di Incidenza per il Piano del Parco, ai sensi del DPR 357/1997;
- contestualmente all'apertura delle consultazioni previste in sede di V.A.S., il Piano del Parco è stato depositato presso le Regioni, le Comunità Montane e i Comuni, ai fini dello svolgimento della parallela fase delle osservazioni da parte del pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 4, legge 6 dicembre 1991, n. 394;



- nel periodo di pubblicazione sono pervenute n. 54 osservazioni;
- che con Deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2023, trasmessa alla Regione con nota prot. n. 2851/2023, il Consiglio direttivo del Parco dell'Ente Parco ha:
 6. preso atto dei pareri resi dalle Regioni in sede di V.A.S. e ne ha recepito le indicazioni;
 7. preso atto dei pareri resi dalla Commissione dell'Ente sulle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 12 della legge 394/91 e ne ha recepito le indicazioni;
 8. preso atto e condiviso le modifiche e le integrazioni apportate al Rapporto Ambientale, alla relazione, agli elaborati cartografici e alla normativa di piano in conseguenza del recepimento delle indicazioni contenute nei pareri di V.A.S. e all'accoglimento delle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 12 della legge 394/1991;
 9. approvato lo schema di intesa per l'approvazione del Piano, autorizzando il Presidente del Parco alla sottoscrizione dello stesso;
 10. dato mandato alla Direzione dell'Ente di trasmettere alle Regioni lo schema d'intesa corredato della tabella riepilogativa delle osservazioni pervenute, con i relativi pareri, e di tutta la documentazione di Piano aggiornata.

VISTA

la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" che all'articolo 12, comma 4, così modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, stabilisce che: "Entro *sessanta* giorni ... la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, *approva il piano (omissis)*";

CONSIDERATO

- che la preoccupazione dei Comuni per l'inibizione del pascolo conseguente all'inclusione in zona A - Riserva Integrale di alcune aree, è superata dalla previsione di cui all'art. 8, comma 4, NTA, per la quale: "*al fine di perseguire obiettivi di conservazione degli habitat di alta quota, l'Ente Parco può, tramite apposite convenzioni e nei limiti degli obiettivi stessi, consentire il pascolo ovi-caprino*";
- che tale possibilità, finalizzata ad obiettivi di conservazione e al miglioramento degli habitat presenti, consente, sulla base delle prescritte convenzioni, l'utilizzo da parte di aziende del territorio;
- che la preoccupazione dei Comuni per i carichi consentiti sul pascolo può essere superata dall'operatività dell'Azione di Piano, prevista alla scheda n. 28, "*Interventi di mantenimento degli habitat erbacei*" (All. 9 - *Schede Azione*), la quale è finalizzata, sostanzialmente, all'aumento della produttività dei pascoli, con prioritario riguardo, tra le altre, alla zona compresa tra Balsorano es, in linea con le azioni che il Parco stesso da anni promuove con i concessionari di pascoli comunali al fine di migliorare la qualità degli habitat e la produttività degli stessi;
- che complessivamente, tra le Azioni di Piano (All. 9 - *Schede Azione*), diverse risultano dedicate alla tutela e alla valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;
- che alcune delle misure saranno oggetto del Piano di Sviluppo socio-economico in corso di elaborazione a cura della Comunità del Parco;
- che, in coerenza con tali Azioni, l'Ente di Gestione e la Regione intendono mettere in campo misure di accompagnamento alla trasformazione delle aziende zootecniche esistenti verso l'allevamento ovi-caprino, e più in generale misure di sostegno alle attività agro-pastorali che si svolgono in area Parco, per valorizzare le produzioni di qualità e la filiera certificata;



DATO ATTO

Che ha approvato, limitatamente al proprio territorio di competenza interessato dal Parco, ed esclusivamente per ciò che concerne le aree di cui alla lett. d), art. 12, co. 2, legge 394/1991 la presente Intesa, autorizzandone la sottoscrizione:

- il Comune San Donato Val di Comino (FR), con Deliberazione n. ...;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E CONDIVISO,

La REGIONE LAZIO, come sopra rappresentata ...;

L'ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE come sopra rappresentato...;

Il COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO (FR) ...;

DICHIARANO

d) raggiunta l'intesa di cui all'art. 12 co. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni, per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del comma 2 del medesimo articolo con l'adesione della Regione Lazio e dell'Ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise per l'approvazione del Piano del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise costituito dai seguenti elaborati allegati in formato digitale alla presente intesa a farne parte integrante e sostanziale e consultabili al link <https://regionelazio.box.com/s/yg8hk49dbhs69vgmp0uh1vkjw7qbd5>:

1) Relazione

2) Allegati alla relazione:

- a) Relazione - Allegato n. 1 - Elenco Tavole allegate alla Relazione di Piano;
- b) Relazione - Allegato n. 2 - Protocolli d'Intesa con i Comuni;
- c) Relazione - Allegato n. 3 - Indagine idrogeologica preliminare sulle risorse del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise;
- d) Relazione - Allegato n. 4 - I geositi del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise
- e) Relazione - Allegato n. 5 - Carte degli habitat - Note illustrative e indicazioni gestionali
- f) Relazione - Allegato n. 6 - Le tipologie forestali
- g) Relazione - Allegato n. 7 - La fauna. Status di conservazione e minacce
- h) Relazione - Allegato n. 8 - Le Unità Ambientali del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise
- i) Relazione - Allegato n. 9 - Schede Azione
- j) Relazione - Allegato n. 10 - Linee guida per la gestione delle aree pascolive del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, del SIC IT7110205 e della ZPS IT7120132



3) Norme Tecniche di Attuazione per il Piano del Parco;

4) Le carte di analisi:

- a) Tavola 01 - Inquadramento territoriale generale
- b) Tavola 02 - Aree protette e direttrici di interconnessione
- c) Tavola 03 - Evoluzione Storica degli ampliamenti
- d) Tavola 04 - Limiti amministrativi e toponomastica
- c) Tavola 05 - Zonazione vigente
- f) Tavola 06 - Piani Regolatori Generali vigenti
- g) Tavola 07 - Carta delle geodiversità
- h) Tavola 08 - Rischio idrogeologico
- i) Tavola 09a - Carte AIB (Anti Incendio Boschivo) - Pericolosità
- j) Tavola 09b - Carte AIB (Anti Incendio Boschivo) - Gravità
- k) Tavola 09c - Carte AIB (Anti Incendio Boschivo) - Rischio
- l) Tavola 10 (Q1) - Idrologia e Acquiferi, Risorse Idriche Sotterranee
- m) Tavola 10 (Q2) - Idrologia e Acquiferi, Risorse Idriche Sotterranee
- n) Tavola 11a - Carta degli Habitat
- o) Tavola 11b - Carta degli Habitat
- p) Tavola 12 - Tipi Forestali
- q) Tavola 13 (Q1) - Uso del suolo
- r) Tavola 13 (Q2) - Uso del suolo
- s) Tavola 13 (Q3) - Uso del suolo
- t) Tavola 14 - Unità Ambientali
- u) Tavola 15 - Unità di Paesaggio
- v) Tavola 16 - Sistema infrastrutturale e insediativo
- w) Tavola 17a - Sistema della circolazione
- x) Tavola 17b1 - Rete sentieristica - Sentieri percorribili a piedi
- y) Tavola 17b2 - Rete sentieristica - Sentieri percorribili con i cani
- z) Tavola 17b3 - Rete sentieristica - Sentieri percorribili in mountain bike
- aa) Tavola 17b4 - Rete sentieristica - Sentieri percorribili a cavallo
- bb) Tavola 18 (Q1) - Siti di interesse archeologico, beni culturali e monumentali
- cc) Tavola 18 (Q2) - Siti di interesse archeologico, beni culturali e monumentali
- dd) Tavola 18 (Q3) - Siti di interesse archeologico, beni culturali e monumentali
- ee) Tavola 19 - Infrastrutture esistenti nel Parco
- ff) Tavola 20 - Modificazioni Antropiche Legate al Sistema Idrologico

5) Le tavole di progetto:

- a) Tavola 21 (Q1) - Zonazione



- b) Tavola 21 (Q2) - Zonazione
 - c) Tavola 21 (Q3) - Zonazione
 - d) Tavola 21 (Q3.1) - Zonazione - Dettaglio Comune di Rocchetta a Volturno
 - e) Tavola 22 - Interventi sulla flora e sulla fauna
- 6) Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale
- 7) Allegati al Rapporto Ambientale:
- a) Allegato 1 - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale - Matrice di analisi di coerenza esterna
 - b) Allegato 2 - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale - Matrice di analisi di coerenza interna
 - c) Allegato 3 - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale - Recepimento del provvedimento di parere motivato della Regione Lazio
 - d) Allegato 3.a - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale - Zonazione e PTPR Lazio - Tav. A
 - e) Allegato 3.b - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale - Zonazione e PTPR Lazio - Tav. B
 - f) Allegato 3.c - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale - Zonazione e PTPR Lazio - Tav. C
 - g) Allegato 4 - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale - Recepimento del provvedimento di parere motivato della Regione Abruzzo
 - h) Valutazione Ambientale Strategica - Sintesi non Tecnica
 - i) Studio di valutazione d'incidenza
- e) che la presente intesa costituisce determinazione propedeutica all'approvazione del Piano del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

DANNO ATTO

- f) che la presente intesa, ispirandosi a principi di collaborazione istituzionale in materia di governo del territorio, costituirà strumento di attuazione del Piano del Parco nel territorio della Regione Lazio secondo quanto di seguito specificato:
- i Coltivatori Diretti, così come definiti dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e gli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del Codice civile possono attuare il Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) nelle aree classificate come zone C e D in conformità a quanto previsto dall'articolo 52 (Aziende agricole in aree vincolate) delle norme del PTPR vigente, anche approvato prima della data di pubblicazione sul BUR del presente Piano. L'approvazione del PUA dovrà comunque tener conto dei valori naturalistici presenti nell'area, anche prendendo in considerazione eventuali limitazioni o prescrizioni da parte dell'Ente di gestione;
 - dall'entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola (BPAn), di cui al decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999;
 - le aree non coltivate permanentemente e quelle ritirate dalla produzione devono essere



mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 (*Buone condizioni agronomiche e ambientali*) del Regolamento CE n. 73/2009, tenendo conto del Piano Strategico della Politica Agricola Comune (PAC) vigente e delle disposizioni regionali di recepimento ed attuazione;

- l'Ente di gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura biologica con specifiche iniziative di formazione ed informazione degli operatori nonché per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche, tenuto conto dei finanziamenti previsti dai programmi eurounitari, nazionali e regionali;
- l'Ente di gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, favorendo l'integrazione in ambito agricolo, zootecnico e forestale di interventi di tipo educativo, socio-assistenziale, d'inserimento lavorativo e di inclusione sociale di soggetti svantaggiati da realizzarsi sulla base della legislazione vigente;
- nel rispetto di quanto disposto dal Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014 in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) e successive modifiche, è fatto obbligo all'interno dell'area protetta di mantenere e garantire una fascia di rispetto pari o superiore a 2,5 mt. nei terreni coltivati a contatto con i corsi d'acqua permanenti in cui è interdetto ogni trattamento con prodotti fitosanitari. Resta fermo l'obbligo di un utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari anche mediante l'adozione di misure di mitigazione del rischio nonché del rispetto delle fasi di rischio e dei consigli di prudenza previste dalle etichette e dalle schede di sicurezza per ogni prodotto fitosanitario (quali tra l'altro, SPE, SPE2, SPE 3, N);
- alla gestione delle risorse forestali si applica la normativa forestale regionale (legge e regolamento); in caso di contrasto con la normativa di attuazione del Piano o con le misure di conservazione dei siti Natura 2000, si applica la più restrittiva;
- nelle zone C e D del Piano è consentita, previa acquisizione del nulla osta ai sensi dell'art. 13 della legge 394/1991, la realizzazione di strutture amovibili e/o stagionali ad uso temporaneo, quali, a titolo esemplificativo, pergolati, gazebi, chioschi, tettoie, pergotende e palloni pressostatici, che non comportano trasformazione permanente del territorio. Tali strutture possono essere installate per un periodo non superiore a sei mesi consecutivi nell'arco dell'anno solare e sono immediatamente rimosse al termine dell'uso preposto. Il termine di sei mesi può essere superato previa intesa tra il proponente e l'ente gestore per un massimo di ulteriori tre mesi, fatte salve le finalità di tutela dell'area naturale protetta e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della l. 394/1991 e successive modifiche;
- nelle zone D - Promozione Economica e sociale è possibile applicare la legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) e successive modifiche, ad esclusione della totale demolizione per i beni storico-architettonici tutelati;
- l'Ente di gestione, per favorire l'accessibilità e la fruizione del Parco, promuove la stipula di convenzioni tra i privati proprietari e l'Ente stesso al fine di rendere possibile la realizzazione e l'apertura al pubblico della rete di sentieri;
- in attuazione delle disposizioni in materia di accesso all'informazione ambientale, l'Ente di gestione provvede a raccogliere e a diffondere, ai sensi delle norme vigenti e con attenzione al carattere di sensibilità e riservatezza di informazioni potenzialmente



suscettibili di danni alla conservazione di ambienti, habitat e specie, ogni possibile elemento di conoscenza riguardante lo stato delle acque, del suolo, della fauna, della flora e degli habitat, nonché le attività o le misure che possono incidere sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi comprese le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente;

- sono fatti salvi gli interventi con nulla osta favorevole ai sensi dell'art. 13 della l. 394/1991 prima della data di pubblicazione sul BUR del presente Piano;
- sono fatte salve le sentenze passate in giudicato prima della data di pubblicazione sul BUR del presente Piano;
- sono fatti salvi gli interventi previsti dai piani forestali approvati prima della data di pubblicazione sul BUR del presente Piano, previo nulla osta dell'Ente di Gestione ai sensi dell'art. 13 della l. 394/1991 che ne verifica la compatibilità con le finalità e l'identità del Parco;
- nei siti della Rete Natura 2000 è obbligatoria la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997, secondo quanto previsto dalla DGR 938/2022;
- i confini esterni vigenti dell'Area Contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise sono rappresentati nell'elaborato cartografico allegato e parte integrante della deliberazione di Giunta del 20 aprile 2021, n. 209;
- le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva;

La REGIONE LAZIO, come sopra rappresentata ...;

L'ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE, come sopra rappresentato ...;

SI IMPEGNANO

- nel termine di dodici mesi dalla pubblicazione del Piano del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, a definire le opportune misure di accompagnamento alla valorizzazione delle aziende zootecniche esistenti, con particolare riguardo alla conversione verso l'allevamento ovi-caprino, e più in generale misure di sostegno alle attività tradizionali agro-pastorali che si svolgono in area Parco;
- nel termine di dodici mesi dalla pubblicazione del Piano del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, a definire, anche d'intesa con gli enti locali interessati, piani e programmi di cui all'art. 32 della legge 394/1991, anche al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti nei territori adiacenti al Parco.



Per la Regione Lazio

Il Presidente Francesco ROCCA

Per l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Il Presidente Giovanni CANNATA

Per il Comune di San Donato Val di Comino (FR)

Il Sindaco ...



Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Piano per il Parco

(legge 6 dicembre 1991, n. 394 art. 12)

Allegato 2.c

Schema di Intesa per la zona d) del Piano per il Parco ricomprese nel Comune di Settefrati (FR)



SCHEMA DI INTESA

per

L'APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

ai sensi dell'art. 12 co. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni per le
aree di cui alla lett. d) del co. 2 del medesimo art. 12

tra

REGIONE LAZIO

ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

COMUNE DI SETTEFRATI (FR)

La Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore ...;

L'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio, Molise, in persona del Presidente pro-tempore, prof. Giovanni CANNATA, nato a *omissis* in data *omissis*, domiciliato per la carica presso la Sede Legale dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, viale Santa Lucia, 2 - Pescasseroli (AQ);

Il Comune di Settefrati (FR), in persona del Sindaco pro tempore ...;

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, n. 19 del 9 novembre 2010, veniva licenziata la proposta di Piano per il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, sulla quale la Comunità del Parco aveva espresso parere favorevole nella seduta del 25 settembre 2010 (nota prot. n. 0009038 del 14 ottobre 2010);
- con nota n. 0001647 del 15 marzo 2011 la proposta di Piano veniva trasmessa alle Regioni Abruzzo, Lazio e Molise, per il prosieguo di competenza;
- in data 26 marzo 2021 le Regioni interessate sottoscrivevano un protocollo d'intesa per l'approvazione definitiva del Piano del Parco e la Regione Abruzzo, in qualità di capo-fila, avviava la necessaria procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), conclusa con Determinazione n. DPC002/12 del 20.02.2023;
- con note prot. nn. 429099 del 18.10.22, 969724 del 6.10.22 e 162153 del 28.09.22 sono pervenute, rispettivamente dalle Regioni Abruzzo, Lazio e Molise, le Valutazioni di Incidenza per il Piano del Parco, ai sensi del DPR 357/1997;
- contestualmente all'apertura delle consultazioni previste in sede di V.A.S., il Piano del Parco è stato depositato presso le Regioni, le Comunità Montane e i Comuni, ai fini dello svolgimento della parallela fase delle osservazioni da parte del pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 4, legge 6 dicembre 1991, n. 394;



- nel periodo di pubblicazione sono pervenute n. 54 osservazioni;
- che con Deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2023, trasmessa alla Regione con nota prot. n. 2851/2023, il Consiglio direttivo del Parco dell'Ente Parco ha:
 11. preso atto dei pareri resi dalle Regioni in sede di V.A.S. e ne ha recepito le indicazioni;
 12. preso atto dei pareri resi dalla Commissione dell'Ente sulle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 12 della legge 394/91 e ne ha recepito le indicazioni;
 13. preso atto e condiviso le modifiche e le integrazioni apportate al Rapporto Ambientale, alla relazione, agli elaborati cartografici e alla normativa di piano in conseguenza del recepimento delle indicazioni contenute nei pareri di V.A.S. e all'accoglimento delle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 12 della legge 394/1991;
 14. approvato lo schema di intesa per l'approvazione del Piano, autorizzando il Presidente del Parco alla sottoscrizione dello stesso;
 15. dato mandato alla Direzione dell'Ente di trasmettere alle Regioni lo schema d'intesa corredato della tabella riepilogativa delle osservazioni pervenute, con i relativi pareri, e di tutta la documentazione di Piano aggiornata.

VISTA

la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" che all'articolo 12, comma 4, così modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, stabilisce che: "Entro *sessanta* giorni ... la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, *approva il piano (omissis)*";

CONSIDERATO

- che la preoccupazione dei Comuni per l'inibizione del pascolo conseguente all'inclusione in zona A - Riserva Integrale di alcune aree, è superata dalla previsione di cui all'art. 8, comma 4, NTA, per la quale: "*al fine di perseguire obiettivi di conservazione degli habitat di alta quota, l'Ente Parco può, tramite apposite convenzioni e nei limiti degli obiettivi stessi, consentire il pascolo ovi-caprino*";
- che tale possibilità, finalizzata ad obiettivi di conservazione e al miglioramento degli habitat presenti, consente, sulla base delle prescritte convenzioni, l'utilizzo da parte di aziende del territorio;
- che la preoccupazione dei Comuni per i carichi consentiti sul pascolo può essere superata dall'operatività dell'Azione di Piano, prevista alla scheda n. 28, "*Interventi di mantenimento degli habitat erbacei*" (All. 9 - *Schede Azione*), la quale è finalizzata, sostanzialmente, all'aumento della produttività dei pascoli, con prioritario riguardo, tra le altre, alla zona compresa tra Balsorano e Picinisco, in linea con le azioni che il Parco stesso da anni promuove con i concessionari di pascoli comunali al fine di migliorare la qualità degli habitat e la produttività degli stessi;
- che complessivamente, tra le Azioni di Piano (All. 9 - *Schede Azione*), diverse risultano dedicate alla tutela e alla valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;
- che alcune delle misure saranno oggetto del Piano di Sviluppo socio-economico in corso di elaborazione a cura della Comunità del Parco;
- che, in coerenza con tali Azioni, l'Ente di Gestione e la Regione intendono mettere in campo misure di accompagnamento alla trasformazione delle aziende zootecniche esistenti verso l'allevamento ovi-caprino, e più in generale misure di sostegno alle attività agro-pastorali che si svolgono in area Parco, per valorizzare le produzioni di qualità e la filiera certificata;



DATO ATTO

Che ha approvato, limitatamente al proprio territorio di competenza interessato dal Parco, ed esclusivamente per ciò che concerne le aree di cui alla lett. d), art. 12, co. 2, legge 394/1991 la presente Intesa, autorizzandone la sottoscrizione:

- il Comune San Donato Val di Comino (FR), con Deliberazione n. ...;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E CONDIVISO,

La REGIONE LAZIO, come sopra rappresentata ...;

L'ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE come sopra rappresentato...;

Il COMUNE DI SETTEFRATI (FR) ...;

DICHIARANO

g) raggiunta l'intesa di cui all'art. 12 co. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni, per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del comma 2 del medesimo articolo con l'adesione della Regione Lazio e dell'Ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise per l'approvazione del Piano del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise costituito dai seguenti elaborati allegati in formato digitale alla presente intesa a farne parte integrante e sostanziale e consultabili al link <https://regionelazio.box.com/s/yg8hk49dbhs69vgmp0uh1vkjw7qbd5>:

1) Relazione

2) Allegati alla relazione:

- a) Relazione - Allegato n. 1 - Elenco Tavole allegate alla Relazione di Piano;
- b) Relazione - Allegato n. 2 - Protocolli d'Intesa con i Comuni;
- c) Relazione - Allegato n. 3 - Indagine idrogeologica preliminare sulle risorse del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise;
- d) Relazione - Allegato n. 4 - I geositi del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise
- e) Relazione - Allegato n. 5 - Carte degli habitat - Note illustrative e indicazioni gestionali
- f) Relazione - Allegato n. 6 - Le tipologie forestali
- g) Relazione - Allegato n. 7 - La fauna. Status di conservazione e minacce
- h) Relazione - Allegato n. 8 - Le Unità Ambientali del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise
- i) Relazione - Allegato n. 9 - Schede Azione
- j) Relazione - Allegato n. 10 - Linee guida per la gestione delle aree pascolive del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, del SIC IT7110205 e della ZPS IT7120132



3) Norme Tecniche di Attuazione per il Piano del Parco;

4) Le carte di analisi:

- a) Tavola 01 - Inquadramento territoriale generale
- b) Tavola 02 - Aree protette e direttrici di interconnessione
- c) Tavola 03 - Evoluzione Storica degli ampliamenti
- d) Tavola 04 - Limiti amministrativi e toponomastica
- e) Tavola 05 - Zonazione vigente
- f) Tavola 06 - Piani Regolatori Generali vigenti
- g) Tavola 07 - Carta delle geodiversità
- h) Tavola 08 - Rischio idrogeologico
- i) Tavola 09a - Carte AIB (Anti Incendio Boschivo) - Pericolosità
- j) Tavola 09b - Carte AIB (Anti Incendio Boschivo) - Gravità
- k) Tavola 09c - Carte AIB (Anti Incendio Boschivo) - Rischio
- l) Tavola 10 (Q1) - Idrologia e Acquiferi, Risorse Idriche Sotterranee
- m) Tavola 10 (Q2) - Idrologia e Acquiferi, Risorse Idriche Sotterranee
- n) Tavola 11a - Carta degli Habitat
- o) Tavola 11b - Carta degli Habitat
- p) Tavola 12 - Tipi Forestali
- q) Tavola 13 (Q1) - Uso del suolo
- r) Tavola 13 (Q2) - Uso del suolo
- s) Tavola 13 (Q3) - Uso del suolo
- t) Tavola 14 - Unità Ambientali
- u) Tavola 15 - Unità di Paesaggio
- v) Tavola 16 - Sistema infrastrutturale e insediativo
- w) Tavola 17a - Sistema della circolazione
- x) Tavola 17b1 - Rete sentieristica - Sentieri percorribili a piedi
- y) Tavola 17b2 - Rete sentieristica - Sentieri percorribili con i cani
- z) Tavola 17b3 - Rete sentieristica - Sentieri percorribili in mountain bike
- aa) Tavola 17b4 - Rete sentieristica - Sentieri percorribili a cavallo
- bb) Tavola 18 (Q1) - Siti di interesse archeologico, beni culturali e monumentali
- cc) Tavola 18 (Q2) - Siti di interesse archeologico, beni culturali e monumentali
- dd) Tavola 18 (Q3) - Siti di interesse archeologico, beni culturali e monumentali
- ee) Tavola 19 - Infrastrutture esistenti nel Parco
- ff) Tavola 20 - Modificazioni Antropiche Legate al Sistema Idrologico

5) Le tavole di progetto:

- a) Tavola 21 (Q1) - Zonazione



- b) Tavola 21 (Q2) - Zonazione
 - c) Tavola 21 (Q3) - Zonazione
 - d) Tavola 21 (Q3.1) - Zonazione - Dettaglio Comune di Rocchetta a Volturno
 - e) Tavola 22 - Interventi sulla flora e sulla fauna
- 6) Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale
- 7) Allegati al Rapporto Ambientale:
- a) Allegato 1 - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale - Matrice di analisi di coerenza esterna
 - b) Allegato 2 - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale - Matrice di analisi di coerenza interna
 - c) Allegato 3 - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale - Recepimento del provvedimento di parere motivato della Regione Lazio
 - d) Allegato 3.a - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale - Zonazione e PTPR Lazio - Tav. A
 - e) Allegato 3.b - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale - Zonazione e PTPR Lazio - Tav. B
 - f) Allegato 3.c - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale - Zonazione e PTPR Lazio - Tav. C
 - g) Allegato 4 - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale - Recepimento del provvedimento di parere motivato della Regione Abruzzo
 - h) Valutazione Ambientale Strategica - Sintesi non Tecnica
 - i) Studio di valutazione d'incidenza
- h) che la presente intesa costituisce determinazione propedeutica all'approvazione del Piano del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

DANNO ATTO

- i) che la presente intesa, ispirandosi a principi di collaborazione istituzionale in materia di governo del territorio, costituirà strumento di attuazione del Piano del Parco nel territorio della Regione Lazio secondo quanto di seguito specificato:
- i Coltivatori Diretti, così come definiti dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e gli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del Codice civile possono attuare il Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) nelle aree classificate come zone C e D in conformità a quanto previsto dall'articolo 52 (Aziende agricole in aree vincolate) delle norme del PTPR vigente, anche approvato prima della data di pubblicazione sul BUR del presente Piano. L'approvazione del PUA dovrà comunque tener conto dei valori naturalistici presenti nell'area, anche prendendo in considerazione eventuali limitazioni o prescrizioni da parte dell'Ente di gestione;
 - dall'entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola (BPAn), di cui al decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999;
 - le aree non coltivate permanentemente e quelle ritirate dalla produzione devono essere



mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 (*Buone condizioni agronomiche e ambientali*) del Regolamento CE n. 73/2009, tenendo conto del Piano Strategico della Politica Agricola Comune (PAC) vigente e delle disposizioni regionali di recepimento ed attuazione;

- l'Ente di gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura biologica con specifiche iniziative di formazione ed informazione degli operatori nonché per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche, tenuto conto dei finanziamenti previsti dai programmi eurounitari, nazionali e regionali;
- l'Ente di gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, favorendo l'integrazione in ambito agricolo, zootecnico e forestale di interventi di tipo educativo, socio-assistenziale, d'inserimento lavorativo e di inclusione sociale di soggetti svantaggiati da realizzarsi sulla base della legislazione vigente;
- nel rispetto di quanto disposto dal Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014 in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) e successive modifiche, è fatto obbligo all'interno dell'area protetta di mantenere e garantire una fascia di rispetto pari o superiore a 2,5 mt. nei terreni coltivati a contatto con i corsi d'acqua permanenti in cui è interdetto ogni trattamento con prodotti fitosanitari. Resta fermo l'obbligo di un utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari anche mediante l'adozione di misure di mitigazione del rischio nonché del rispetto delle fasi di rischio e dei consigli di prudenza previste dalle etichette e dalle schede di sicurezza per ogni prodotto fitosanitario (quali tra l'altro, SPE, SPE2, SPE 3, N);
- alla gestione delle risorse forestali si applica la normativa forestale regionale (legge e regolamento); in caso di contrasto con la normativa di attuazione del Piano o con le misure di conservazione dei siti Natura 2000, si applica la più restrittiva;
- nelle zone C e D del Piano è consentita, previa acquisizione del nulla osta ai sensi dell'art. 13 della legge 394/1991, la realizzazione di strutture amovibili e/o stagionali ad uso temporaneo, quali, a titolo esemplificativo, pergolati, gazebi, chioschi, tettoie, pergotende e palloni pressostatici, che non comportano trasformazione permanente del territorio. Tali strutture possono essere installate per un periodo non superiore a sei mesi consecutivi nell'arco dell'anno solare e sono immediatamente rimosse al termine dell'uso preposto. Il termine di sei mesi può essere superato previa intesa tra il proponente e l'ente gestore per un massimo di ulteriori tre mesi, fatte salve le finalità di tutela dell'area naturale protetta e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della l. 394/1991 e successive modifiche;
- nelle zone D - Promozione Economica e sociale è possibile applicare la legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) e successive modifiche, ad esclusione della totale demolizione per i beni storico-architettonici tutelati;
- l'Ente di gestione, per favorire l'accessibilità e la fruizione del Parco, promuove la stipula di convenzioni tra i privati proprietari e l'Ente stesso al fine di rendere possibile la realizzazione e l'apertura al pubblico della rete di sentieri;
- in attuazione delle disposizioni in materia di accesso all'informazione ambientale, l'Ente di gestione provvede a raccogliere e a diffondere, ai sensi delle norme vigenti e con attenzione al carattere di sensibilità e riservatezza di informazioni potenzialmente



suscettibili di danni alla conservazione di ambienti, habitat e specie, ogni possibile elemento di conoscenza riguardante lo stato delle acque, del suolo, della fauna, della flora e degli habitat, nonché le attività o le misure che possono incidere sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi comprese le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente;

- sono fatti salvi gli interventi con nulla osta favorevole ai sensi dell'art. 13 della l. 394/1991 prima della data di pubblicazione sul BUR del presente Piano;
- sono fatte salve le sentenze passate in giudicato prima della data di pubblicazione sul BUR del presente Piano;
- sono fatti salvi gli interventi previsti dai piani forestali approvati prima della data di pubblicazione sul BUR del presente Piano, previo nulla osta dell'Ente di Gestione ai sensi dell'art. 13 della l. 394/1991 che ne verifica la compatibilità con le finalità e l'identità del Parco;
- nei siti della Rete Natura 2000 è obbligatoria la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997, secondo quanto previsto dalla DGR 938/2022;
- i confini esterni vigenti dell'Area Contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise sono rappresentati nell'elaborato cartografico allegato e parte integrante della deliberazione di Giunta del 20 aprile 2021, n. 209;
- le previsioni del Piano si attuano nel rispetto delle disposizioni di tutela della pianificazione paesaggistica vigente; in caso di contrasto con le norme del Piano, prevale la norma più restrittiva;

La REGIONE LAZIO, come sopra rappresentata ...;

L'ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE, come sopra rappresentato ...;

SI IMPEGNANO

- nel termine di dodici mesi dalla pubblicazione del Piano del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, a definire le opportune misure di accompagnamento alla valorizzazione delle aziende zootecniche esistenti, con particolare riguardo alla conversione verso l'allevamento ovi-caprino, e più in generale misure di sostegno alle attività tradizionali agro-pastorali che si svolgono in area Parco;
- nel termine di dodici mesi dalla pubblicazione del Piano del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, a definire, anche d'intesa con gli enti locali interessati, piani e programmi di cui all'art. 32 della legge 394/1991, anche al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti nei territori adiacenti al Parco.



Per la Regione Lazio

Il Presidente Francesco ROCCA

Per l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Il Presidente Giovanni CANNATA

Per il Comune di Settefrati (FR)

Il Sindaco ...